

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2295 DEL 13/12/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: ACCORDO DI DISPONIBILITÀ EX DGRV N.549/2005 CON L'AMBULATORIO CHIRURGICO CON SALA CHIRURGICA STUDIO MEDICO DOTT. DANILO DONOLATO. ANNO 2025.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 2366/24

Il Direttore ad Interim dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Direttore ad Interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale, relaziona quanto segue.

Premesso che:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazioni n. 2501 del 6/08/2004 e n. 549 del 25/02/2005, in attuazione della L.R. n. 22/2002, ha approvato la classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza e specialistica ambulatoriale, in particolare per l'area della c.d. chirurgia ambulatoriale, dividendole, a seconda della complessità strutturale, tecnologica ed organizzativa in "ambulatori chirurgici" e "ambulatori chirurgici con sala chirurgica";
- la citata D.G.R.V. n. 2501/2004 ha altresì individuato una terza tipologia di struttura, denominata "struttura extraospedaliera di chirurgia", che eroga prestazioni di chirurgia, non in regime di ricovero, con caratteristiche intermedie tra l'ambulatorio chirurgico con sala chirurgica e le strutture di ricovero in day surgery;
- la "struttura extraospedaliera di chirurgia" definita anche come "Struttura ambulatoriale dotata di sala operatoria", organizzata per effettuare procedure diagnostiche invasive e chirurgiche praticabili senza ricovero, le quali comportano la somministrazione di anestesia locale, plessica, loco-regionale, generale, con il coinvolgimento diretto dell'anestesista oltre a garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura, deve formalizzare un accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero e che consenta alla struttura extraospedaliera, tramite il proprio medico anestesista, l'utilizzo di farmaci di categoria H;
- la citata D.G.R.V. n. 549/2005 specifica che "Per quanto concerne l'eventuale utilizzo dei farmaci di categoria H per la somministrazione dell'anestesia presso le due tipologie di strutture di chirurgia ambulatoriale (ambulatorio con sala chirurgica e struttura extraospedaliera di chirurgia), si ritiene di introdurre, quale requisito minimo specifico per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle stesse, in aggiunta a quelli previsti dal gruppo di lavoro, la sussistenza di un accordo formalizzato con una struttura di ricovero per acuti che consenta all'ambulatorio stesso, per il tramite del proprio medico anestesista, l'accesso ai farmaci di cui trattasi. Tale accordo dovrà specificare le singole responsabilità nei vari momenti di trasferimento ed utilizzo dei farmaci stessi, prevedendo adeguati registri di carico e scarico, o comunque strumenti tali da garantire in qualsiasi momento la rintracciabilità dei dati sull'utilizzo di detti farmaci e le relative responsabilità";
- il corrispettivo annuo a carico della struttura per la disponibilità all'accoglimento di pazienti presso una struttura di ricovero per acuti, è stato definito come da indicazione delle circolari regionali n. 559122/2005 e 687044/2007, che stabiliscono un range di importo minimo - massimo compreso tra € 6.000,00 e € 12.000,00 + IVA derogabile, calcolato in base al carico dei pazienti presunto, periodicamente rivalutato in relazione all'effettivo utilizzo del servizio; alla struttura sarà addebitato anche il costo degli eventuali farmaci in fascia H richiesti, maggiorato di una percentuale del 5% per spese generali oltre a IVA;
- con deliberazione n. 1054 del 07/06/2024 questa Azienda ha approvato l'accordo di disponibilità con lo Studio medico Dott. Danilo Donolato, sede di Bassano Del Grappa, per l'anno 2024;
- con nota agli atti del 19/11/2024, il Direttore Generale ha dato indicazioni per il rinnovo o la stipula di un nuovo accordo in oggetto del presente provvedimento, con durata biennale e definizione della quota annuale a € 10.000,00 + IVA;
- con nota prot. 107754 del 03/12/2024, lo Studio medico Dott. Danilo Donolato, Struttura in possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'attività di 'Ambulatorio chirurgico con sala chirurgica' dal 25/01/2017, autorizzazione rinnovata dal 20/12/2022, ha chiesto la stipula di un accordo di

disponibilità ex DGR 549/2005 per motivi organizzativi interni per il solo anno 2025;

- con nota del 03/12/2024 agli atti, il Direttore Medico dell'Ospedale di Bassano del Grappa e il Direttore della U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale hanno espresso parere favorevole alla richiesta di rinnovo.

Ritenuto che la documentazione necessaria dell'istruttoria sia completa e la regolarità della richiesta sia stata verificata nella sua regolarità e compatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda Ulss e con la normativa vigente;

Per quanto sopra, il Direttore ad Interim dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per l'anno 2025, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con lo Studio medico Dott. Danilo Donolato, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
- prendere atto del pagamento della quota relativa all'anno 2025 di € 10.000,00 più IVA, e di prevedere eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2025, l'accordo di disponibilità ex DGRV 549/2005 con lo Studio medico Dott. Danilo Donolato, alle condizioni e modalità di cui al testo allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prevedere un'entrata di € 10.000,00 + IVA, per l'esercizio 2025, oltre a eventuali altri importi per consegna di farmaci di fascia H richiesti e valorizzati come da testo dell'accordo allegato a cui si rimanda, al conto del Bilancio Economico n. AA1090000 "Altri proventi diversi";
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo 14/03/13 n. 33;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	ACCORDO DI DISPONIBILITA' EX D.G.R.V. N. 549/05 PER AMBULATORIO CHIRURGICO CON SALA CHIRURGICA TRA LO STUDIO MEDICO	
	DOTT. DANILO DONOLATO. E L'AZIENDA ULSS n°7 PEDEMONTANA.	
	TRA	
	l'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, con sede in Bassano del Grappa, Via dei Lotti 40,	
	codice fiscale e P.IVA n. 00913430245, per brevità di seguito denominata Azienda,	
	rappresentata dal Direttore Generale, dott. Carlo Bramezza,	
	E	
	Lo Studio medico Dott. Danilo Donolato, con sede legale in Bassano Del Grappa	
	(VI), via Pelmo 9, P. Iva 01848140248, titolare della struttura sanitaria con sede operativa in Bassano Del Grappa (VI), via Gramsci n. 17 - nella persona del legale rappresentante dott. Danilo Donolato,	
	PREMESSO CHE	
	- in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e 8-quater del D.L. vo 30/12/1992	
	n. 502 s.m.i. e dal D.P.R. 14/01/1997 in materia di requisiti strutturali, tecnologici	
	ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie, la Regione Veneto	
	con la L.R. n. 22/2002 ha disciplinato la materia dell'autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio –sanitarie;	
	- la D.G.R.V. n. 2501 del 6.8.2004 ha provveduto alla classificazione delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistiche ambulatoriale e approvato il Manuale di attuazione della L.R. n. 22/02 contenente norme in materia di	
	autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociali;	
	- detta classificazione ha contemplato l'area della chirurgia ambulatoriale che concerne l'effettuazione, a livello ambulatoriale, di procedure diagnostiche invasive	
	e/o interventi chirurgici praticabili senza ricovero e che in tale ambito sono state	
	1	

	individuare e definire due tipologie di strutture (gli “ambulatori chirurgici” e “gli ambulatori chirurgici con sala chirurgica”);	
	- la D.G.R.V. n. 2501 del 06/08/2004 ha altresì individuato una terza tipologia di	
	struttura che eroga prestazioni di chirurgia non in regime di ricovero con caratteristiche strutturali, tecnologiche ed organizzative intermedie tra l’ambulatorio	
	chirurgico con sala chirurgica e le strutture di ricovero in day surgery, rinviando	
	ad apposito tavolo tecnico il compito di definirne i contenuti sia in termini di	
	definizione che di requisiti;	
	- con D.G.R.V. n. 549 del 25/02/2005 è stato, quindi, successivamente approvato	
	il documento elaborato dal gruppo tecnico che individua e definisce la terza tipologia di struttura denominata “Struttura Extraospedaliera di Chirurgia”;	
	- la “Struttura Extraospedaliera di Chirurgia”, così come l’“Ambulatorio chirurgico con sala chirurgica, oltre a garantire la reperibilità di un medico per la gestione di eventuali complicanze nelle 24 ore successive alla procedura, deve:	
	• formalizzare un accordo di disponibilità con una struttura di ricovero per acuti di riferimento che consenta un organizzato trasferimento dei pazienti che manifestino complicazioni e/o evoluzioni che richiedono il ricovero;	
	• formalizzare un accordo con una struttura di ricovero per acuti che consenta alla Struttura Sanitaria di chirurgia, tramite il proprio medico anestesista, l’utilizzo di farmaci di categoria H;	
	- con circolare prot. n. 559112/500800 del 04/08/2005 la Regione Veneto ha indicato alcuni elementi che l’accordo deve necessariamente avere e ha precisato:	
	• che l’accordo ha la finalità di garantire al paziente, che ha subito un intervento presso la Struttura Sanitaria di chirurgia, la prosecuzione dell’assi-	
		2

	stenza sanitaria in una struttura a priori identificata (evitando così una dif-	
	ficoltosa ricerca di un istituto disponibile) qualora venga ravvisata la neces-	
	sita di prolungarne l’osservazione per sopravvenute complicanze che non	
	rendono possibile il rientro o la permanenza del paziente al proprio domi-	
	cilio;	
	che in linea generale nessun onere aggiuntivo conseguente ad esiti dell’at-	
	tività chirurgica ambulatoriale potrà in alcun caso essere posto a carico del	
	Servizio Sanitario Regionale;	
	- con nota prot. 107754 del 03/12/2024, lo Studio medico Dott. Danilo Donolato,	
	Struttura in possesso dell’autorizzazione sanitaria per l’attività di ‘Ambulatorio	
	chirurgico con sala chirurgica’ dal 25/01/2017, autorizzazione rinnovata dal	
	20/12/2022, ha chiesto la stipula di un accordo di disponibilità ex DGR 549/2005	
	per l’anno 2025;	
	- la distanza chilometrica tra il Presidio Ospedaliero di Rete di Bassano Del Grappa	
	dell’Azienda ULSS n°7 Pedemontana e la Struttura Sanitaria di chirurgia Studio	
	medico Dott. Danilo Donolato. consente un tempo di percorrenza non superiore	
	a 60 minuti;	
	- lo Studio medico Dott. Danilo Donolato è assicurato, per il periodo di durata del	
	presente accordo, per la responsabilità civile verso terzi ed occupati con Assicu-	
	ratrice Milanese, Agenzia T&T Assicurazioni, con il seguente massimale di €	
	1.500.000,00 (dicasi un milione e cinquecentomila).	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Oggetto e finalità	
	L’Azienda ULSS n°7 Pedemontana si obbliga ad accogliere presso il Presidio Ospe-	
	daliero di Rete di Bassano Del Grappa il paziente della Struttura Sanitaria Studio	
	3	

	medico Dott. Danilo Donolato. (d’ora in poi Struttura Sanitaria), che entro le 48 ore	
	successive all’intervento presenti complicazioni e/o evoluzioni cliniche tali da ren-	
	dersi necessario il ricovero, e alla fornitura su richiesta dei farmaci di Classe H.	
	ART. 2 Accoglienza	
	L’accoglienza è attivata entro le 48 ore dall’intervento, su richiesta della Struttura	
	Sanitaria di chirurgia, nei casi sia necessario prolungare l’osservazione per soprav-	
	venute complicate che non rendono possibile il rientro del paziente a domicilio ov-	
	vero nei casi in cui il paziente, già rientrato al domicilio, necessiti subito di ulteriori	
	cure collegate all’intervento entro il medesimo arco temporale di 48 ore.	
	In entrambi i casi la Struttura Sanitaria dovrà farsi carico di organizzare a sue spese	
	il trasferimento del paziente, assicurando la presenza di un proprio medico nella fase	
	di stabilizzazione ed una assistenza sanitaria adeguata al caso nella fase di trasporto	
	al Presidio ospedaliero.	
	In nessun caso di necessità di osservazione prolungata il trasferimento del paziente	
	potrà avvenire utilizzando i mezzi del SUEM 118.	
	Art. 3 Accoglienza in caso di urgenza ed emergenza	
	Le funzioni e le prerogative del servizio SUEM 118 competente per territorio restano	
	garantite esclusivamente nei casi di urgenza ed emergenza occorsi entro le 48 ore	
	successive all’intervento.	
	Il servizio SUEM 118 dovrà essere in ogni caso informato del presente accordo a cura	
	della Struttura Sanitaria.	
	Art. 4 Il medico inviante e consenso informato	
	Il medico inviante dovrà restare sempre a disposizione dei colleghi del Presidio Ospe-	
	daliero per le necessità del caso.	
		4

	La richiesta di ricovero del medico inviante dovrà essere corredata di tutta la documentazione sanitaria, ivi compreso il consenso informato del paziente all'intervento, nonché di dettagliata relazione clinica in ordine all'intervento subito dal paziente, alle cure prestate e alle complicazioni e/o evoluzioni cliniche a causa delle quali viene richiesto il ricovero.	
	L'informativa al paziente e il relativo consenso informato rilasciato alla Struttura Sanitaria di chirurgia dal proprio paziente prima dell'intervento dovranno dare atto della conoscenza da parte di quest'ultimo del presente accordo e del relativo contenuto.	
	Art. 5 Percorso operativo di accesso	
	L'accesso del paziente della Struttura Sanitaria che ha subito l'intervento chirurgico avviene sempre attraverso l'UOC di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero, la quale applicherà i propri protocolli.	
	Sulla necessità del ricovero e sulla destinazione del paziente (che presuppone la conseguente individuazione della/e Struttura/e Complessa/e del Presidio Ospedaliero da coinvolgere) deciderà, di volta in volta, il Dirigente Medico del Pronto Soccorso che ha in carico il paziente.	
	Le dimissioni del paziente saranno invece stabilite dal Direttore della Struttura Complessa cui il paziente è stato inviato per il ricovero.	
	In deroga a quanto previsto dall'art. 10, cpv. 4, allo scadere dei primi sei mesi di applicazione del presente accordo, il percorso operativo di accesso potrà essere modificato dall'Azienda ULSS n°7 Pedemontana, a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione alla Struttura Sanitaria. Quanto sopra sulla base di una valutazione discrezionale dei primi sei mesi di monitoraggio che dovessero rendere opportuna la modifica del percorso.	
	Art. 6 - Accesso ai farmaci di classe H	
		5

	L'Azienda ULSS 7 Pedemontana consente alla Struttura Sanitaria di accedere, tra-	
	mite il proprio medico anestesista, ovvero tramite il Direttore Sanitario della Struttura	
	Sanitaria, ai farmaci di classe H per la somministrazione dell'anestesia inclusi nel	
	Prontuario Terapeutico Aziendale (PTA) adottato dall'Azienda ULSS n°7 Pedemon-	
	tana.	
	La Struttura Sanitaria a tal fine dichiara di possedere detti requisiti minimi:	
	1. deposito per farmaci e presidi medico chirurgici;	
	2. vano blindato e/o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;	
	3. arredi e attrezzature per deposito e conservazione dei medicinali, dei dispo-	
	sitivi medici, materiale di medicazione e altri materiali di competenza;	
	4. temperatura interna invernale ed estiva di 20 – 25 gradi;	
	La Struttura Sanitaria individua il responsabile del proprio armadio farmaceutico	
	nella persona del proprio Direttore Sanitario <i>pro-tempore</i> .	
	Art. 7 - Modalità di accesso ai farmaci di classe H	
	Ai fini dell'individuazione delle singole responsabilità nei vari momenti di trasferi-	
	mento ed utilizzo dei farmaci di classe H compresi nel Prontuario Farmaceutico	
	Aziendale (PTA) per la somministrazione dell'anestesia e per garantire l'esecuzione	
	in sicurezza delle procedure effettuate, dovrà essere utilizzata la modulistica e il re-	
	gistro di seguito riportati:	
	- Bollettario numerato per l'approvvigionamento di stupefacenti (D.P.R. n.	
	309/1990);	
	- Registro carico e scarico stupefacenti dal Direttore Sanitario dell'Azienda	
	ULSS n°7 Pedemontana o suo delegato;	
	La modulistica e il registro saranno forniti dall'UOC Assistenza Farmaceutica Terri-	
		6

	toriale dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana alla Struttura Sanitaria che dovrà sorve-	
	gliare sulla regolare tenuta dei medesimi tramite il proprio Direttore Sanitario.	
	Art. 8 Rapporti economici	
	1. La Struttura Sanitaria riconoscerà all’Azienda ULSS n°7 Pedemontana per la	
	semplice disponibilità all’accoglimento dei pazienti la somma annua di Euro	
	10.000,00.=, oltre IVA, da versarsi al momento della stipula del presente accordo	
	per l’anno 2025.	
	In relazione all’utilizzo effettivo dell’accordo detto importo potrà essere oggetto	
	di annuale rivalutazione ad insindacabile giudizio dell’Azienda ULSS n°7 Pede-	
	montana entro i limiti di minimo e massimo previsti dalla Regione Veneto.	
	2. La Struttura Sanitaria riconoscerà all’Azienda ULSS n°7 Pedemontana per ogni	
	eventuale ricovero la tariffa intera del DRG prodotto e per ogni eventuale presta-	
	zione ambulatoriale la tariffa prevista dal Nomenclatore Tariffario delle presta-	
	zioni specialistiche vigente al momento dell’erogazione.	
	3. L’eventuale ricovero potrà avvenire, su richiesta, anche in regime di “solvente in	
	proprio”, con oneri sempre oggetto di fatturazione nei confronti della Struttura	
	Sanitaria, alle tariffe vigenti.	
	4. L’UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale provvederà con cadenza semestrale	
	a trasmettere al proprio Servizio Economico-Finanziario elenco dei farmaci di	
	classe H e relativo costo comprensivo di IVA, forniti a alla Struttura Sanitaria.	
	Il Servizio Economico-Finanziario provvederà, quindi, con cadenza semestrale,	
	a fatturare direttamente alla Struttura Sanitaria la fornitura di cui sopra, al costo	
	di acquisto finale dei farmaci ceduti incrementato della percentuale del 5% per la	
	remunerazione dei costi di gestione, secondo la circolare della Regione Veneto	
	prot. n. 559112/500800 del 04/08/2005, con assoggettamento all’IVA dovuta per	
		7

	norma.	
	ART. 9 Clausola risolutiva espressa	
	Il presente accordo è risolto nel caso che anche una sola delle obbligazioni a carico	
	delle parti non sia adempiuta secondo le modalità previste.	
	La risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. si verificherà quando la parte che ha interesse	
	comunicherà all'altra parte, a mezzo raccomandata a.r., che intende avvalersi della	
	clausola risolutiva espressa.	
	ART. 10 Validità	
	Il presente accordo, ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025.	
	Esso può essere rinnovato su richiesta della parte interessata da inviarsi prima della	
	naturale scadenza, tramite PEC o con lettera raccomandata a.r.	
	A richiesta anche di una sola delle parti, da farsi tramite PEC o a mezzo lettera rac-	
	comandata a.r., il presente accordo potrà essere sottoposto a verifica e rivalutazione	
	dopo un periodo minimo di sei mesi di applicazione sulla base del carico di lavoro	
	occorso e sulla organizzazione complessiva del rapporto.	
	ART. 11 Foro competente	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scatu-	
	rire dall'esecuzione della presente convenzione. In caso contrario, per qualunque con-	
	troversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro	
	di Vicenza.	
	ART. 12 Spese e registrazione convenzione.	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura, ai sensi dell'art. 2, allegato	
	A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del	
	8	

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico

della parte richiedente;

- viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della L.

241/1990 e successive modifiche.

Letto confermato e sottoscritto.

Bassano del Grappa, li _____

Studio medico

Azienda Sanitaria

Dott. Danilo Donolato

ULSS n°7 Pedemontana

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL DIRETTORE GENERALE

(dr Danilo Donolato)

(dott. Carlo Bramezza)